

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013**  
**573/2013/R/GAS**

**REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 dicembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto 19 gennaio 2011 in materia di “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”;
- il decreto 18 ottobre 2011 in materia di “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto 16 aprile 2012, n. 75;
- le Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, come modificate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 575/2012/R/GAS (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11);
- la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 28/2012 R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 393/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS, di approvazione della Parte I del TUDG, recante Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG 2014-2019);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 501/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 501/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 56/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 202/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 257/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 11 luglio 2013, 303/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 303/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 359/2013/R/GAS);
- la Nota informativa in materia di tariffe distribuzione e misura quarto periodo, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 21 novembre 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 44/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione; tale procedimento si è svolto

in parallelo all'analogo procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura gas, avviato con la deliberazione ARG/gas 64/11;

- il procedimento sulla regolazione tariffaria relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas è sottoposto per gli aspetti più rilevanti all'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), svolta secondo quanto previsto dalla Guida per l'analisi d'impatto della regolazione;
- nel documento per la consultazione 341/2012/R/gas, di inquadramento generale e di illustrazione delle principali linee di intervento, l'Autorità ha indicato l'orientamento di far confluire il procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11, con cui è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas, nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas è stato completato il quadro degli orientamenti in materia di tariffe, con approfondimenti in relazione alla struttura delle tariffe, ai meccanismi di perequazione e alla riforma dei contributi di connessione;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas sono stati illustrati gli orientamenti finali dell'Autorità per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione;
- nel mese di febbraio 2013 sono stati organizzati incontri con le principali associazioni di operatori e utenti, nel corso dei quali sono state approfondite le tematiche relative alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- nel mese di aprile 2013 è stata avviata una raccolta dati con l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie per una valutazione dei costi riconoscibili ai fini della determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione;
- nel mese di ottobre 2013 è stato organizzato un seminario in tema di tariffe e qualità distribuzione gas con riferimento al quarto periodo regolatorio, nel quale sono state illustrate le risposte pervenute al documento per la consultazione 359/2013/R/gas;
- nel mese di novembre 2013 è stata diffusa una nota informativa in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla durata del periodo regolatorio:
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di estendere di due anni la durata degli attuali periodi quadriennali di regolazione e di introdurre specifiche revisioni infra-periodo

con riferimento all'*X-factor* (su base triennale) nonché ad alcuni parametri utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (su base biennale);

- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono in generale risultati favorevoli all'ipotesi di prolungamento del periodo regolatorio; un soggetto ha evidenziato che il trattamento degli investimenti e dei contributi dovrebbe essere fissato per un orizzonte di 10-12 anni, in linea con le durate delle concessioni per ambito;
- in merito all'aggiornamento infra-periodo, diversi soggetti hanno espresso la necessità di definire prima dell'inizio del periodo di regolazione il meccanismo di adeguamento del WACC e di sottoporre gli aggiornamenti infra-periodo a consultazione nel dettaglio numerico; alcuni soggetti hanno proposto di estendere l'aggiornamento a tutte le variabili contenute nella formula del WACC, mentre altri hanno proposto di prevedere l'aggiornamento del solo tasso di rendimento di attività prive di rischio (*RF*), in coerenza con quanto definito per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 199/11;
- alcuni soggetti hanno proposto di prevedere un aggiornamento annuale del parametro  $\Delta CVER_{unit,t}$ , a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

#### CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti:
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di fare riferimento ai costi sostenuti dalle imprese esercenti i servizi regolati nell'anno 2011;
  - nel medesimo documento l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti con riferimento alle modalità di ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione, confrontando il livello dei costi operativi riconosciuti (*COR*) nell'anno di riferimento con il livello dei costi operativi effettivi (*COE*) relativi al medesimo anno; per l'attività di gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione, l'Autorità si è orientata a effettuare tale confronto per *cluster* omogenei di imprese, definiti in coerenza con le scelte effettuate per l'articolazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi, mentre in relazione alla commercializzazione e al servizio di misura, ha ipotizzato di procedere alla determinazione dei recuperi di produttività a livello aggregato nazionale;
  - alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che la determinazione dei costi operativi riconosciuti dovrebbe essere effettuata a livello aggregato nazionale, anziché tramite *cluster*, eventualmente tenendo conto della sola densità di clientela servita;
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato che, per tutti i servizi, nel caso in cui il valore del *COE* risultasse maggiore

del valore del *COR*, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del costo riconosciuto nel quarto periodo regolatorio successivo si sarebbe assunto il valore del medesimo *COR*;

- alcuni soggetti hanno sostenuto che tale ipotesi risulterebbe penalizzante per le imprese, in particolare nel caso non si tenesse conto, ai fini della determinazione dei costi effettivi, dei costi operativi emergenti; alcuni soggetti hanno proposto di rinviare a successivo provvedimento il trasferimento ai clienti del 50% dei recuperi di produttività, da adottarsi in una fase successiva all'aggiudicazione del servizio per ambito, per esigenze di continuità tariffaria;
- alcuni soggetti hanno sostenuto che il costo operativo riconosciuto dovrebbe garantire copertura dei maggiori costi conseguenti alla riforma delle modalità di affidamento del servizio, dei costi connessi al perseguimento degli obblighi di efficienza non coperti dal contributo tariffario e dei costi di natura tributaria/fiscale generati prevalentemente dalla fiscalità locale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla definizione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi:
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas sono state sottoposte alla valutazione AIR diverse ipotesi di regolazione con riferimento alla definizione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete, proponendo, accanto all'opzione nulla, che prevede di fissare corrispettivi unitari per impresa per tutte le gestioni, di definire sia corrispettivi per impresa sia corrispettivi per ambito, da applicare rispettivamente alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale e alle "nuove" gestioni per ambito;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione:
    - associati alla singola impresa distributrice e differenziati per classe dimensionale e per densità di clientela servita, da applicare alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale;
    - associati all'ambito territoriale di concessione, differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle "nuove" gestioni per ambito;
  - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso tale orientamento, che darebbe continuità ai criteri di regolazione adottati nel terzo periodo di regolazione e risulterebbe idoneo per la gestione della transizione verso un nuovo assetto del servizio; alcuni soggetti hanno proposto la determinazione di costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale, al fine di limitare possibili effetti distorsivi della competizione nei processi di gara, mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle regole di fissazione dei corrispettivi unitari da applicare nel regime di concessione per ambiti, prevedendo che nei primi

tre anni del periodo di concessione i corrispettivi unitari siano calcolati come media dei valori applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio-grande, appartenenti alla classe di densità corrispondente, mentre nei restanti anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo si considerino i corrispettivi previsti per le imprese di dimensione grande;

- alcuni soggetti non hanno condiviso i criteri alla base della modulazione dei corrispettivi unitari riconosciuti nel regime di concessione per ambiti, proponendo di fare riferimento nei primi tre anni successivi all’affidamento alle imprese con classe dimensionale pari alla dimensione degli ambiti invece che alle imprese di dimensione medio-grande;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas, con riferimento alle località in avviamento, l’Autorità ha espresso l’orientamento di determinare i costi operativi riconosciuti applicando un coefficiente moltiplicativo pari a due al costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici;
- alcuni soggetti hanno espresso contrarietà rispetto a tale ipotesi, alcuni proponendo una revisione dei criteri per il calcolo dei punti di riconsegna potenziali, in continuità con quanto previsto nel terzo periodo di regolazione, altri segnalando l’esigenza di aumentare fino a quattro il valore del coefficiente moltiplicativo del livello base dei costi operativi riconosciuti;
- con riferimento all’attività di misura, nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l’Autorità ha espresso l’orientamento di riconoscere un livello di base dei costi operativi di installazione e manutenzione, comune a tutti gli operatori, e un elemento aggiuntivo ( $ACVER_{unit,t}$ ) unico a livello nazionale, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l’Autorità ha ipotizzato, con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione e al corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione, di non introdurre differenziazioni per classe di impresa;
- alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile tale ipotesi, dal momento che i costi legati alla telelettura sarebbero influenzati dal numero di utenze servite e dalla densità di clientela servita; alcuni soggetti hanno proposto di differenziare la componente tariffaria a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione in funzione della classe di gruppo di misura; con riferimento ai costi di commercializzazione, alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile la mancata differenziazione per classe dimensionale; diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di garantire la copertura dei costi connessi alle nuove attività svolte dai distributori.

## CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'applicazione del metodo del *price-cap* per l'aggiornamento annuale dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi:
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire obiettivi di recupero di produttività sulla base delle risultanze di analisi econometriche condotte con il supporto del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano, sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese distributrici nei rendiconti annuali separati relativi al quadriennio 2008-2011; tali analisi hanno evidenziato l'esistenza di margini di efficientamento differenziati in funzione della dimensione delle imprese, che potrebbero giustificare la fissazione di obiettivi di recupero di efficienza positivi;
  - con riferimento all'*attività di distribuzione – gestione infrastrutture di rete*, l'Autorità ha indicato l'orientamento a determinare obiettivi di recupero di produttività differenziati per dimensione di impresa da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa per le “vecchie” gestioni comunali; con riferimento alle “nuove” gestioni d'ambito l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere a regime un unico obiettivo di recupero di produttività e di porre pari a zero l'*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio;
  - in relazione alle ipotesi di definizione dell'*X-factor*, alcuni soggetti hanno sostenuto che le imprese avrebbero già conseguito rilevanti recuperi di efficienza e che ci sarebbero pochi margini per possibili ulteriori efficientamenti, comunque in misura decrescente nel tempo; alcuni soggetti hanno proposto di prevedere con riferimento all'*attività di distribuzione* che l'*X-factor* sia dimensionato in modo da far tendere alla scadenza del periodo regolatorio i costi riconosciuti al livello dei costi effettivi riscontrati nei rendiconti separati 2011;
  - con riferimento all'*X-factor*, alcuni soggetti hanno sostenuto che, nel nuovo contesto di affidamento del servizio mediante gare d'ambito, il ruolo di estrazione di *extra-profitti*, tradizionalmente svolto dal regolatore anche mediante la fissazione di sentieri di efficientamento, sarebbe in parte sostituito dall'effetto derivante dalla concorrenza per il mercato; altri soggetti hanno proposto il mantenimento anche per le “nuove” gestioni d'ambito di obiettivi differenziati in funzione della dimensione;
  - con riferimento all'*attività di misura – installazione e manutenzione*, l'Autorità ha espresso l'orientamento di dimensionare l'*X-factor* in modo tale da trasferire agli utenti la quota parte dei recuperi di produttività residua nel quarto periodo regolatorio. In altri termini, il livello obiettivo cui tendere con l'applicazione dell'*X-factor* è uguale al livello del costo effettivo riscontrato nei rendiconti annuali separati dell'anno 2011;
  - con riferimento al *servizio di commercializzazione* l'Autorità ha ipotizzato di porre l'*X-factor* pari a zero per il quarto periodo di regolazione;
  - alcuni soggetti hanno proposto di porre pari a zero l'*X-factor* applicato ai costi della *misura - installazione e manutenzione* o di valorizzarlo solo dopo 3-4 anni dall'avvio del *roll-out* degli *smart meter*, in ragione della

discontinuità gestionale derivante dalla migrazione verso sistemi di telegestione;

- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere che i maggiori recuperi di produttività conseguiti nel quarto periodo regolatorio e non trasferiti ai clienti al momento della fissazione delle tariffe iniziali per il quinto periodo di regolazione possano essere riassorbiti nel periodo regolatorio successivo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas sono state illustrate le modalità con le quali l’Autorità intende procedere al riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione:
  - del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11;
  - del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al trattamento delle immobilizzazioni nette centralizzate:
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas sono state sottoposte a valutazione AIR diverse opzioni di regolazione con riferimento alla determinazione del livello iniziale, ipotizzando, in alternativa rispetto alla previsione di corrispettivi unici a livello nazionale, di definire corrispettivi differenziati per classe dimensionale con riferimento alle “vecchie” concessioni comunali o sovra-comunali e/o alle “nuove” gestioni per ambito; nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l’Autorità ha ipotizzato di adottare corrispettivi unici a livello nazionale, valutando l’ipotesi di prevedere una riduzione del costo unitario riconosciuto per gli ambiti di dimensione superiore alla media, al fine di estrarre potenziali rendite per i gestori;
  - una parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile la proposta di definire corrispettivi unici a livello nazionale a copertura dei costi di capitale centralizzato, mentre non ha condiviso l’ipotesi di riduzione del costo riconosciuto per gli ambiti di dimensione superiore alla media; alcuni soggetti hanno proposto di adottare ai fini della definizione del livello iniziale del capitale centralizzato il metodo del costo storico rivalutato, in modo da non penalizzare i soggetti che hanno effettuato ingenti investimenti centralizzati;
  - con riferimento ai cespiti relativi ai sistemi di telegestione, nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l’Autorità ha ipotizzato di confermare l’impostazione prevista dalla deliberazione 28/2012/R/gas, che prevede il

calcolo del livello della componente  $t(tel)$  sulla base del costo medio per punto di riconsegna registrato nell'anno  $t-2$  dalle imprese con scelta di tipo *make*;

- alcuni soggetti hanno proposto di non effettuare l'analisi solo sull'anno  $t-2$  ma di procedere alla ricostruzione del costo storico degli investimenti effettuati dagli operatori con scelta di tipo *make* a partire dal 2010;
- con riferimento alla componente a copertura dei costi relativi ai concentratori, nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di introdurre una differenziazione per classe di densità in concomitanza con il *roll out* dei misuratori per il *mass market*, mantenendo nel frattempo indifferenziato il livello della medesima componente;
- diversi soggetti non hanno ritenuto condivisibile considerare i concentratori come cespiti centralizzato dal momento che ciò potrebbe portare a inefficienze in caso di avvicendamento nella gestione del servizio a seguito delle gare d'ambito;
- nel documento per la consultazione 359/20/13/R/gas l'Autorità ha ipotizzato ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi centralizzati relativi a immobili e fabbricati non industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immateriali, l'applicazione del metodo del *price-cap*, allo scopo di evitare distorsioni sulle scelte delle imprese in termini di *make or buy*, e, ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei cespiti centralizzati del servizio di misura, di tenere conto dei nuovi investimenti netti realizzati dalle imprese e di prevedere l'aggiornamento per l'inflazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione del livello del capitale investito di località:
  - nel corso della consultazione l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di confermare il criterio generale di valutazione del capitale investito basato sul metodo del costo storico rivalutato e ha analizzato alcune ipotesi di intervento in tema di riconoscimento della differenza tra *VIR* e *RAB* in seguito all'esperimento delle gare nel nuovo regime di affidamento del servizio per ambiti;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione ai fini del calcolo del valore del capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni, definendolo pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde, e di prevedere, ai fini della valorizzazione della poste rettificative, l'applicazione di una percentuale unica nazionale, calcolata sulla base dell'incidenza delle poste rettificative valutate a livello aggregato nazionale;
  - in merito al trattamento dei contributi pubblici e privati, nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha confrontato sulla base della metodologia AIR l'opzione nulla, definita in continuità di criteri con il terzo periodo regolatorio, con alcune soluzioni alternative, proponendo nel

documento per la consultazione 359/2013/R/gas di dar seguito all'opzione T4.A, che prevede che i contributi pubblici e privati siano portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e che vengano deprezzati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti;

- alcuni soggetti hanno sostenuto che tale soluzione produrrebbe un peggioramento dei flussi tariffari e non consentirebbe di preservare l'equilibrio economico-finanziario sul lungo termine, proponendo, in alternativa, il mantenimento dei criteri in vigore nel terzo periodo regolatorio o la previsione di criteri di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri, eventualmente applicati ai soli contributi percepiti successivamente al termine del terzo periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato l'adozione di misure volte a riassorbire il *lag* nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo di regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell'anno *t-1*, mediante un meccanismo basato su un riconoscimento provvisorio, finalizzato alla determinazione delle perequazioni d'acconto, in cui si utilizzano i valori di pre-consuntivo, e un meccanismo definitivo, finalizzato alla determinazione delle perequazioni a saldo, in cui si utilizzano i valori di consuntivo;
- con riferimento al trattamento dei nuovi investimenti di località relativi al servizio di distribuzione, nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha sviluppato, in chiave AIR, differenti opzioni di regolazione, prevedendo di abbandonare, eventualmente con gradualità, i criteri di valutazione degli investimenti basati su logiche a piè di lista a favore di logiche incentivanti anche di tipo *output based*;
- nel medesimo documento per la consultazione 56/2013/R/gas, con riferimento al trattamento dei nuovi investimenti di località relativi al servizio di misura, l'Autorità ha confermato l'impostazione indicata nella deliberazione 28/2012/R/gas, fondata su logiche di riconoscimento *standard* dei costi;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette di località dei servizi di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso a regime, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 164/00, articolo 14, comma 8, sia determinato come somma di:
  - o valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del *VIR*;
  - o valore dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio del capitale investito, determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato l'introduzione di un tetto al riconoscimento unitario dei costi di capitale per le località in avviamento, nell'ottica di indurre uno sviluppo efficiente del servizio;

- alcuni soggetti hanno sostenuto che tale previsione comprometterebbe la stabilità economica delle imprese in un momento di recessione e crisi del credito.

#### CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito:
  - nel corso della consultazione l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare, in attesa degli esiti del procedimento volto a unificare, per tutti i servizi regolati dall'Autorità, i criteri di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, l'impostazione adottata nel terzo periodo regolatorio, basata sul calcolo del *WACC*;
  - in sede di consultazione l'Autorità ha valutato altresì l'ipotesi di unificare il coefficiente  $\beta$  *unlevered* di distribuzione e misura, non rilevando un diverso profilo di rischio delle due attività, orientandosi nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas sul valore superiore del *range* identificato nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas (0,39-0,41);
  - alcuni soggetti hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di unificare i coefficienti  $\beta$  per i settori della distribuzione gas e della misura, in ragione della diversa maturità raggiunta da quest'ultimo in conseguenza degli obblighi di sostituzione massiva del parco dei misuratori con dispositivi elettronici; diversi soggetti hanno sostenuto che nel prossimo periodo di regolazione lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali determinerebbe un incremento del rischio di *business* del settore;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire un valore del rapporto *D/E* inferiore rispetto a quello adottato per il quarto periodo di regolazione del settore elettrico, all'interno di un intervallo compreso tra 0,6 e 0,7, e di fissare gli altri parametri rilevanti per il calcolo del *WACC* in coerenza con la deliberazione ARG/elt 199/11;
  - alcuni soggetti hanno sostenuto che, alla luce dell'attuale condizione di crisi finanziaria, che sta determinando restrizioni nelle possibilità di ricorso al credito con costi crescenti, il rapporto *D/E* dovrebbe essere fissato paria 0,5 o comunque orientandosi sul valore inferiore del *range* individuato in consultazione;
  - alcuni soggetti hanno richiesto un aggiornamento del valore del parametro relativo al premio per il rischio di mercato (*ERP*), alla luce della volatilità dei mercati verificatasi negli ultimi anni, del parametro relativo al costo del debito (*Kd*), in ragione di un aumento della rischio del capitale preso a debito e dei rilevanti indebitamenti cui sarebbero obbligate le imprese partecipanti alle gare, e dei parametri di natura fiscale, che dovrebbero essere desunti dai bilanci delle imprese e aggiornati con l'inclusione dell'addizionale *IRES* (c.d. *Robin Tax*);
  - in tema di riconoscimento di maggiorazioni al tasso di remunerazione del capitale investito, nel documento per la consultazione 303/2013/R/gas l'Autorità ha confermato l'orientamento, illustrato nel documento per la consultazione 501/2012/R/gas e nel successivo documento per la

consultazione 56/2013/R/gas, di riassorbire tali incentivi nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;

- nella RQDG 2014-2019 è stata data attuazione, a partire dall'anno 2014, all'ipotesi, illustrata nel documento per la consultazione 303/2013/R/gas, di riassorbire i meccanismi di incentivazione che nella RTDG si sostanziano in riconoscimenti di maggiorazioni al tasso di remunerazione del capitale investito, nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento agli ammortamenti per i cespiti di località, nella consultazione l'Autorità ha espresso l'orientamento di modificare le vite utili regolatorie dei cespiti rispetto al terzo periodo di regolazione, rendendole omogenee rispetto a quelle riportate nel decreto 226/11, anche al fine di contribuire alla stabilità tariffaria e alla mitigazione degli effetti conseguenti al riconoscimento della differenza tra *VIR* e *RAB*;
- la legge 99/09 ha disposto che la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento e alla definizione del vincolo ai ricavi ammessi:
  - nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato di confermare la struttura monomia della tariffa di riferimento in vigore nel terzo periodo di regolazione in relazione alle componenti a copertura dei costi di capitale, mentre ha sottoposto a valutazione AIR alcune ipotesi alternative di modifica della struttura monomia della tariffa rispetto alla componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, prevedendo nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas, nell'ottica di incrementare la *cost reflectivity*, di esprimere tale componente in euro/punto di riconsegna e in euro/unità di volume distribuito (*smc*), con allocazione sulla quota variabile del 5% dei costi operativi;
  - diversi soggetti si sono dichiarati contrari a tale ipotesi, in ragione del peso trascurabile della componente variabile dei costi operativi, degli aggravii delle modalità di consuntivazione ai fini del meccanismo di perequazione e dell'aumento dei tempi di chiusura dei medesimi meccanismi e del fatto che gli obblighi di lettura rappresenterebbero già un forte deterrente a comportamenti non responsabili nella rilevazione dei volumi distribuiti; alcuni soggetti hanno proposto di riferire l'elemento della tariffa in funzione dei volumi al gas immesso in rete e non al gas distribuito, al fine di evitare le problematiche connesse ai conguagli, o di adottare parametri di riferimento

- diversi dai volumi distribuiti, più orientati a rappresentare la realtà fisica e dimensionale delle reti gestite, ad esempio l'estensione della rete in metri;
- in relazione al vincolo ai ricavi ammessi, nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato, oltre all'introduzione di una quota parte del vincolo a copertura dei costi operativi di località, definito in funzione dei volumi distribuiti, di adottare specifiche misure volte a sterilizzare la variazione dei volumi di servizio, eventualmente con riconoscimento in somma fissa della quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi di capitale;
  - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione non ha condiviso tale ipotesi, che risulterebbe penalizzante per le imprese.

#### CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della tariffa obbligatoria e alla definizione dei meccanismi di perequazione:
  - nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di attuare una revisione dei criteri di allocazione dei costi per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria, nell'ottica di incrementarne il grado di *cost-reflectivity*, valutando diverse opzioni sulla base della metodologia AIR;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato di procedere a partire dal 2014 ad una rimodulazione dell'articolazione tariffaria di riferimento prioritariamente finalizzata ad operare una riduzione dei corrispettivi unitari relativi agli scaglioni per consumi annui superiori a 200.000 *smc*, compensata da un incremento dei corrispettivi unitari previsti per gli scaglioni tariffari intermedi e lasciando invece invariati i corrispettivi dei primi scaglioni, in un'ottica di equità;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere con decorrenza dall'anno 2015 una modulazione delle quote fisse della tariffa obbligatoria a copertura dei costi dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* e del servizio di misura, basata sulle classe del gruppo di misura installato;
  - diversi soggetti hanno evidenziato che qualsiasi modifica della struttura tariffaria richiederebbe tempi di adeguamento dei sistemi di fatturazione e reportistica dell'ordine di almeno sei mesi; diversi soggetti si sono dichiarati contrari all'ipotesi di differenziazione della tariffa per classe del gruppo di misura, sostenendo che aumenterebbe la complessità gestionale nella fatturazione e nella comunicazione dei dati tra distributori e venditori; diversi soggetti hanno proposto di aumentare il peso delle quote fisse, in ottica di incremento della *cost-reflectivity*;
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di rimodulare le componenti *UG<sub>1</sub>*, *GS*, *RE* ed *RS* della tariffa obbligatoria introducendo elementi di degressività e di prevedere due aliquote di tali componenti, rispettivamente applicate ai consumi riferiti ai primi 6 scaglioni tariffari, e ai consumi appartenenti agli scaglioni con consumi annuali superiori a 200.000 *smc*;

- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità, a valle del confronto tra diverse opzioni di regolazione sulla base della metodologia AIR in merito al perimetro di applicazione delle tariffe obbligatorie, ha ipotizzato il mantenimento dei sei ambiti tariffari definiti nel terzo periodo di regolazione;
- nel medesimo documento l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che il valore unitario della componente tariffaria a copertura dei canoni comunali sia determinata in funzione del numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , sulla base della miglior stima disponibile, in luogo di assumere che questi siano pari ai punti di riconsegna serviti nell'anno  $t-2$ , come previsto nel terzo periodo di regolazione;
- diversi soggetti hanno richiesto di introdurre un flusso standardizzato di comunicazione tra imprese di distribuzione e imprese di vendita ai fini della gestione della componente *COL*;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione al riconoscimento tariffario della componente a copertura della differenza tra *VIR* e *RAB*, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 93/11, e della componente relativa allo sconto tariffario di gara, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzato di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura in vigore nel terzo periodo di regolazione, valutandone la possibile sostituzione con meccanismi di bilanciamento intertemporale a valle del processo di riforma per ambiti di concessione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale:
  - nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo un limite inferiore di 300 punti di riconsegna serviti;
  - nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas ha espresso l'orientamento di riconoscere un costo operativo specifico per il servizio di distribuzione di gas diversi tramite reti canalizzate indifferenziato a livello di impresa e, con riferimento ai costi di capitale, di non prevedere trattamenti specifici per il comparto gas diversi rispetto al segmento della distribuzione di gas naturale;
  - nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas, in una logica di semplificazione dei meccanismi di regolazione per le distribuzioni di gas diversi dal naturale, l'Autorità ha valutato l'ipotesi di ristabilire, durante il periodo di avviamento, il principio della libertà tariffaria, già presente nell'ordinamento tariffario antecedente il terzo periodo regolatorio;

- alcuni soggetti si sono dichiarati contrari all'adozione di costi *standard* per valutare i nuovi investimenti e all'ipotesi di introduzione della libertà tariffaria per le località in avviamento.

#### CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha ipotizzare di confermare le regole per la determinazione d'ufficio in vigore nel terzo periodo, assumendo i valori tariffari più bassi definiti sulla base delle determinazioni tariffarie puntuali con riferimento a località con caratteristiche omogenee, a meno dell'esclusione del primo decile di valori, in ragione dell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici nell'invio dei dati;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere una raccolta dati nell'autunno dell'anno  $t-1$  sulle cui basi procedere entro il mese di dicembre dell'anno  $t-1$  alla pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie e determinare gli importi di perequazione d'acconto, e una seconda raccolta dati nel corso dell'anno  $t$ , al fine di tenere conto di eventuali rettifiche relative ai dati acquisiti e di procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive;
- nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di accettare le richieste di rettifica relative a dati economici a vantaggio dei clienti finali con decorrenza dall'anno tariffario cui è riferibile l'errore mentre di rinviare all'anno successivo l'accettazione delle rettifiche a vantaggio delle imprese distributrici;
- nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha indicato l'ipotesi di non confermare il regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione, non ritenendo compatibile il suo mantenimento con il nuovo assetto del settore della distribuzione;
- in relazione alle misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare, nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di riconoscere gli incentivi sulla base di analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*;
- nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha individuato la possibilità di prevedere forme di sostegno all'avvio delle prime installazioni sistematiche di misuratori elettronici, prevedendo che il riconoscimento dei costi per i misuratori installati sia effettuato sulla base del costo effettivo sostenuto, fino a un massimo del 150% del costo *standard* previsto, sino al 2015, in analogia con quanto stabilito con la deliberazione 393/2013/R/gas in relazione ai progetti pilota multiservizio;
- nel documento per la consultazione 257/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di procedere ad una riforma dei contributi di connessione, illustrandone l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi fondanti.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla durata del periodo regolatorio:
  - confermare l'orientamento espresso nella consultazione di prevedere un periodo regolatorio della durata di sei anni;
  - prevedere, accanto ad una revisione triennale degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività, una revisione biennale del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio (*RF*), in coerenza con le disposizioni vigenti nel settore elettrico, al fine di rafforzare la certezza della regolazione e in ragione del fatto che tale parametro può essere aggiornato mediante meccanismi automatici predefiniti e prevedibili;
  - prevedere, dopo il primo triennio, una verifica del valore della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , in ragione delle attuali incertezze relative alla sua determinazione;
  - non procedere ad una revisione infra-periodo né del parametro relativo al rischio sistematico ( $\beta$ ), dal momento che la valutazione della rischiosità specifica di settore espressa dal parametro ha carattere strutturale e deve essere oggetto di revisione periodica in occasione del cambio del periodo regolatorio, né del premio per il rischio di mercato (*ERP*), in ragione della natura di lungo periodo di tale parametro;
  - che ai fini dell'aggiornamento su base triennale dell'*X-factor* si tenga conto degli esiti della gara per l'assegnazione degli ambiti;
  - che ai fini dell'aggiornamento su base triennale del parametro  $\Delta CVER_{unit,t}$  possano essere organizzate apposite raccolte dati finalizzate a valutare l'evoluzione dei costi connessi alle verifiche metrologiche.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti:
  - confermare l'ipotesi di utilizzare i dati relativi all'anno 2011;
  - in relazione all'*attività di distribuzione - gestione infrastrutture di rete*, procedere al confronto tra costi effettivi e costi riconosciuti nell'anno di riferimento per classe dimensionale e non per i singoli *cluster* identificati sulla base della dimensione e della densità di clientela servita, ciò in quanto, anche in coerenza con quanto emerso in consultazione, i *cluster* individuati nel documento per la consultazione 56/2013/R/gas raggruppano in alcuni casi un numero limitato di imprese e di conseguenza il costo medio per punto di riconsegna servito può risultare influenzato dalla presenza di imprese o particolarmente efficienti o particolarmente inefficienti che rientrano nel *cluster*;
  - procedere alla fissazione dei livelli iniziali dei costi operativi assumendo, come dato di partenza relativo all'anno 2011, la media ponderata dei costi effettivi e dei costi riconosciuti anche nel caso in cui i costi effettivi siano risultati maggiori dei costi riconosciuti, in ragione dell'esigenza di contemperare la necessità di definire un ragionevole percorso di recupero di efficienza con la considerazione degli effetti delle scelte regolatorie sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese;

- ai fini della ponderazione di cui al punto precedente, in relazione ai consistenti recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione, soprattutto dal *cluster* delle imprese di grandi dimensioni, prevedere, in logica di gradualità nel riallineamento dei costi riconosciuti ai costi effettivi, di attribuire un peso maggiore (60%) al livello dei costi riconosciuti nell'anno 2011 rispetto al peso da attribuire al livello dei costi effettivi (40%);
- con riferimento all'*attività di misura – installazione e manutenzione*, procedere alla fissazione dei livelli tariffari iniziali per l'anno 2014 sulla base del costo riconosciuto nell'anno 2011, risultato inferiore al costo effettivo, in ragione del fatto che tale costo esprime meglio una valutazione prospettica del livello dei costi efficienti e non risente di distorsioni derivanti da situazioni operative transitorie connesse a carichi non ordinari legati alle verifiche dei misuratori verificatisi nell'anno di riferimento;
- con riferimento all'*attività di misura – raccolta, validazione e registrazione* e all'*attività di distribuzione – commercializzazione* determinare il livello del costo operativo riconosciuto dell'anno 2014 sulla base della media dei costi effettivi e dei costi riconosciuti nell'anno 2011, secondo logiche di ponderazione coerenti con quelle indicate in relazione ai costi relativi all'*attività di distribuzione - gestione infrastrutture di rete*, in ragione rispettivamente della discontinuità verificatasi nell'assetto di gestione del servizio di misura, che nel 2006 era in capo alle imprese di vendita, e dell'estensione nel tempo del perimetro delle attività proprie del servizio di commercializzazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla definizione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi:
  - con riferimento alle ipotesi illustrate in consultazione in tema di differenziazione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, confermare la richiamata opzione di regolazione che prevede la definizione di corrispettivi differenziati in funzione delle caratteristiche della singola impresa distributrice (dimensione e densità di clientela servita) per le “vecchie” gestioni comunali e corrispettivi differenziati in funzione della densità di clientela servita del singolo ambito di concessione per le “nuove” gestioni d'ambito. Tale opzione risulta la più idonea per la gestione della transizione verso un nuovo assetto del servizio e compatibile con lo scenario di evoluzione del settore e consente, da un lato, di tenere conto dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese nella transizione e, dall'altro, di dare continuità ai criteri di regolazione;
  - confermare l'orientamento di determinare i costi operativi riconosciuti relativi alle località in avviamento applicando un coefficiente moltiplicativo al costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici, ponendo tale coefficiente pari a quattro, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e dell'esigenza di

- contemperare gli obiettivi di efficientamento con le considerazioni relative all'equilibrio economico-finanziario delle imprese;
- tenuto conto degli esiti della consultazione, confermare l'orientamento di definire un corrispettivo unico nazionale per *l'attività di misura – raccolta, validazione e registrazione*, per *l'attività di commercializzazione* e per *l'attività di misura – installazione e manutenzione*, prevedendo con riferimento a quest'ultima, l'elemento aggiuntivo  $\Delta CVER_{unit,t}$  a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai fini dell'applicazione del metodo del *price-cap* per l'aggiornamento annuale dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi:
  - modificare l'approccio alla base della determinazione dell'*X-factor* per *l'attività di gestione delle infrastrutture di rete* rispetto a quanto indicato in consultazione, considerata la prospettiva delle nuove gare per l'affidamento del servizio e la potenziale estrazione di *extra-profitti* che potrà essere connessa al processo di competizione per il mercato;
  - in relazione a quanto sopra e alla luce di quanto emerso dalla consultazione, prevedere una differenziazione del tasso di recupero in funzione della classe dimensionale, definito sulla base dei seguenti criteri:
    - per le imprese di grande dimensione con l'obiettivo di riassorbire i recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione al termine del quarto periodo regolatorio;
    - per le imprese di media dimensione con l'obiettivo che alla fine del quarto periodo di regolazione il costo unitario riconosciuto per tali imprese si collochi a un livello intermedio tra i costi effettivo del 2011, aggiornati per l'inflazione, calcolati rispettivamente per le imprese di grande dimensione e per le imprese di media dimensione;
    - per le imprese di piccola dimensione fissato pari al tasso di recupero delle imprese di media dimensione, in ragione dell'esigenza di prevedere percorsi di efficientamento sostenibili;
    - anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione, fissare pari a zero l'*X-factor* con riferimento all'attività di misura, considerati gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas, la relazione tra costi effettivi e costi riconosciuti dell'anno 2011 e le prospettive di evoluzione del servizio;
    - fissare pari a zero l'*X-factor* con riferimento all'attività di commercializzazione, in coerenza con quanto indicato nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas;
    - prevedere che alla fine del quarto periodo di regolazione si proceda alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività fissati mediante la valorizzazione dell'*X-factor* e, ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il periodo successivo, si proceda alla ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al trattamento delle immobilizzazioni nette centralizzate:
  - adottare, in ottica di semplicità d'implementazione, stabilità regolatoria e trasparenza, corrispettivi unici a livello nazionale a copertura dei costi di capitale centralizzato relativi a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali;
  - prevedere che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*;
  - stabilire che, ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità che verranno previste dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
  - prevedere che a partire dall'anno 2016 la copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione e i costi relativi ai concentratori siano riconosciuti sulla base di criteri *output based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzione di tipo *make*;
  - prevedere l'attivazione di uno specifico monitoraggio dei costi di cui ai due punti precedenti al fine di verificarne la congruità ed effettiva riconoscibilità;
  - prevedere, anche in relazione a quanto emerso nell'ambito della consultazione, l'aggiornamento con applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi dei corrispettivi relativi a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali e che nell'aggiornamento delle componenti a copertura degli altri cespiti centralizzati del servizio di misura si tenga conto dei nuovi investimenti netti realizzati dalle imprese e sia previsto l'aggiornamento con applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla determinazione del livello del capitale investito di località:
  - confermare, per il primo triennio del periodo di regolazione, il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato;
  - prevedere, in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, un riconoscimento pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde e dei lavori in corso, ai fini del calcolo del valore del capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni e, ai fini della valorizzazione delle poste rettificative, l'applicazione di una percentuale unica nazionale, calcolata sulla base dell'incidenza delle poste rettificative valutate a livello aggregato nazionale da applicare al valore delle immobilizzazioni materiali nette, limitatamente ai cespiti di località;

- prevedere che i contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012 siano portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e che vengano degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti;
- in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, prevedere che, in ottica di gradualità, le imprese possano scegliere tra le due modalità alternative di trattamento dei contributi:
  - a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
  - b) in analogia con il trattamento dei contributi percepiti a partire dal 2012, i contributi sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti;
- stabilire che, in caso di scelta dell'opzione *b)* di cui al precedente alinea, l'ammortamento dello *stock* esistente al 31 dicembre 2011 venga gestito con criteri di gradualità;
- prevedere l'assorbimento del *lag* nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo di regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell'anno *t-1*, mediante un meccanismo basato su un riconoscimento provvisorio, finalizzato alla determinazione delle perequazioni d'acconto, in cui si utilizzano i valori di pre-consuntivo, e un meccanismo definitivo, finalizzato alla determinazione delle perequazioni a saldo, in cui si utilizzano i valori di consuntivo;
- confermare, limitatamente ai primi tre anni del quarto periodo regolatorio, criteri di valutazione dei nuovi investimenti fondati su logiche di riconoscimento dei costi a consuntivo;
- confermare l'applicazione dei criteri di valutazione a costi *standard* previsti dalla deliberazione 28/2012/R/gas per gli investimenti relativi al piano di installazione dei misuratori elettronici in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- confermare l'orientamento espresso in consultazione di introdurre un tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento, nell'ottica di indurre lo sviluppo efficiente del servizio, prevedendone l'introduzione a partire dall'anno 2017;
- avviare uno specifico procedimento volto a valutare l'ipotesi di modificare i criteri di valutazione dei nuovi investimenti a partire dall'anno tariffe 2017, al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine;
- che in tale procedimento siano analizzate le ipotesi di introdurre metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento, ovvero di applicare il metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione;

- che nel medesimo procedimento siano effettuate analisi ai fini della quantificazione del tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento, da introdurre a partire dall'anno tariffe 2017.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito:
  - rivedere l'intervallo per la fissazione del livello del parametro  $\beta$  *unlevered* relativo al servizio di distribuzione indicato in consultazione, prevedendone una riduzione rispetto al livello del terzo periodo di regolazione che tenga conto, da un lato dell'attesa riduzione del rischio connessa alla sterilizzazione dell'effetto volume sulle variabili di servizio, dall'altro delle incertezze riconducibili all'attuazione della riforma delle modalità di affidamento del servizio e allo svolgimento delle nuove gare d'ambito;
  - in relazione a quanto indicato al punto precedente fissare il parametro  $\beta$  *unlevered* relativo al servizio di distribuzione pari a 0,44;
  - mantenere la differenziazione del parametro  $\beta$  tra le attività di misura e distribuzione già prevista nel terzo periodo regolatorio, tenuto conto degli impatti dell'avvio del *roll out* dei misuratori elettronici per il *mass market*;
  - confermare l'utilizzo, come riferimento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio (*RF*), della media degli ultimi 12 mesi dei rendimenti lordi del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia, relativi al periodo novembre 2012-ottobre 2013, in coerenza con le scelte operate per la regolazione del servizio di trasporto del gas naturale con la deliberazione 514/2013/R/gas, e stabilire che tale approccio di calcolo venga utilizzato tanto ai fini della fissazione iniziale del parametro che ai fini del suo aggiornamento su base biennale;
  - fissare il rapporto *D/E* pari a 0,6 e definire gli altri parametri per il calcolo del *WACC* in coerenza con le decisioni assunte con riferimento ai settori della rigassificazione e del trasporto del gas naturale, con le deliberazioni 438/2013/R/gas e 514/2013/R/gas; non aggiornare, come invece richiesto in consultazione: (i) né il valore del parametro *ERP*, stante la sua natura di lungo periodo, (ii) né il valore del parametro *Kd*, in ragione del fatto che le società attive in un settore regolato sono di norma esposte ad un più basso livello di rischio, (iii) né i parametri fiscali, in ragione dell'esistenza di un divieto di traslazione della c.d *Robin Tax* sui consumatori finali.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- non procedere, con riferimento alle “vecchie” gestioni a livello comunale o sovra-comunale, ad un allineamento delle vite utili regolatorie rispetto a quelle riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 226/11, in ottica di stabilità tariffaria, rinviando tale allineamento al momento di passaggio alle “nuove” gestioni d'ambito;

- ridurre a quindici anni la vita utile regolatoria dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 99/09.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento e alla definizione del vincolo ai ricavi ammessi:
  - non dare seguito all'ipotesi avanzata in consultazione di prevedere una struttura binomia della tariffa di riferimento rispetto alla componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, in considerazione del rilevante incremento della complessità gestionale e onerosità e dell'aumento dei tempi di chiusura dei meccanismi di perequazione che una tale soluzione potrebbe comportare;
  - prevedere, in considerazione delle modalità adottate per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località, che si basano sui costi sostenuti dall'impresa, la quale pertanto non può lamentare un pregiudizio economico per la mancata copertura di tali costi, specifiche misure volte a sterilizzare la variazione dei volumi di servizio, nell'ottica di stabilizzare i ricavi delle imprese e di ridurre il rischio connesso allo svolgimento dei servizi di distribuzione e misura.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla determinazione della tariffa obbligatoria e alla definizione dei meccanismi di perequazione:
  - procedere, con decorrenza dal 2014, a una rimodulazione dell'articolazione tariffaria di riferimento prevista nel precedente periodo regolatorio, prioritariamente finalizzata ad operare una riduzione dei corrispettivi unitari relativi agli scaglioni per consumi annui superiori a 200.000 *smc*, compensata da un incremento dei corrispettivi unitari previsti per gli scaglioni tariffari intermedi e lasciando invece invariati i corrispettivi dei primi scaglioni, in un'ottica di equità;
  - prevedere con decorrenza dall'anno 2015 una modulazione delle quote fisse della tariffa obbligatoria a copertura dei costi dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* e del servizio di misura, nel perseguimento di un miglioramento della *cost-reflectivity*, temperata con esigenze di gradualità e tenendo conto delle problematiche di tipo operativo connesse all'implementazione di tali modifiche, basata sui seguenti raggruppamenti per classi del gruppo di misura installato, che dovrebbero consentire il superamento delle potenziali criticità, segnalate in consultazione, che deriverebbero sia dai tempi di adeguamento dei sistemi di fatturazione e reportistica (in tale prospettiva si assegna alle imprese più di un anno di tempo, rispetto ai sei mesi preventivati), sia dalle installazioni di gruppi di misura non sempre adeguati rispetto alle effettive portate richieste nei punti di riconsegna:

- gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6;
- gruppi di misura di classe superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
- gruppi di misura di classe superiore a G40;
- confermare i sei ambiti tariffari rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria definiti nel terzo periodo di regolazione, in ragione delle esigenze di semplicità amministrativa e promozione della concorrenza nel segmento della vendita, sottolineate in sede di consultazione;
- prevedere che il valore unitario della componente tariffaria a copertura dei canoni comunali sia determinata in funzione del numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , sulla base della miglior stima disponibile;
- mantenere operativi meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura, in conseguenza del mantenimento del disaccoppiamento tra tariffa di riferimento e tariffa obbligatoria, della complessità gestionale connessa all'introduzione di meccanismi di bilanciamento intertemporale, nonché del mantenimento di una differenziazione territoriale delle tariffe obbligatorie su sei ambiti tariffari.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale:
  - prevedere di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo un limite inferiore di 300 punti di riconsegna serviti, sulla base di valutazioni condotte in merito all'efficacia di tale regolazione in funzione dell'ambito di applicazione, prevedendo che per le altre reti possano essere successivamente adottate forme di tutela dei clienti finali anche mediante criteri comparativi dei costi del servizio rispetto alle reti oggetto di regolazione;
  - riconoscere un costo operativo per il servizio di distribuzione di gas diversi tramite reti canalizzate determinato sulla base dei dati disponibili per le imprese distributrici di gas naturale di dimensione comparabile, desunti dai rendiconti annuali separati delle imprese di dimensione inferiore a 10.000 punti di riconsegna, in ragione dell'indisponibilità di dati puntuali disaggregati specifici per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale;
  - con riferimento ai costi di capitale, non prevedere trattamenti specifici per il comparto gas diversi rispetto al segmento della distribuzione di gas naturale, al fine di favorire percorsi di efficientamento nella realizzazione delle reti;
  - prevedere, in una logica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, il principio della libertà tariffaria durante il periodo di avviamento, in ragione del fatto che la concorrenza di fonti energetiche alternative offre sufficienti garanzie di tutela dei clienti finali dal rischio che le imprese distributrici possano applicare condizioni eccessivamente onerose rispetto alle *opzioni tariffarie d'ambito*.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare le regole per la determinazione d'ufficio in vigore nel terzo periodo di regolazione;
- prevedere una raccolta dati nell'autunno dell'anno  $t-1$  sulle cui basi procedere entro il mese di dicembre a determinare le tariffe obbligatorie, gli importi di perequazione d'acconto e le opzioni tariffarie gas diversi relative all'anno  $t$  ed entro il mese di marzo dell'anno  $t$  alla pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie;
- prevedere che le tariffe di riferimento dell'anno  $t$  siano pubblicate entro il mese di novembre del medesimo anno  $t$  sulla base dei dati consuntivi di investimento relativi all'anno  $t-1$  trasmessi dalle imprese distributrici all'Autorità;
- prevedere di accettare le richieste di rettifica dei dati economici a vantaggio dei clienti finali con decorrenza dall'anno tariffario cui è riferibile l'errore mentre di rinviare all'anno successivo l'accettazione delle rettifiche a vantaggio delle imprese distributrici, in ragione di esigenze di certezza dei costi del servizio per i clienti finali;
- non prevedere l'attivazione di un regime individuale nel quarto periodo di regolazione, non risultando compatibile con le nuove prospettive di affidamento del servizio fondate su criteri di concorrenza per il mercato.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rinviare ad un successivo provvedimento da adottare entro il mese di marzo 2014, a valle di ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, nel quale in particolare saranno trattati i seguenti aspetti:
  - definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete*;
  - determinazione dell'*X-factor*;
  - modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione:
    - del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11;
    - del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
  - modalità di definizione del livello iniziale del capitale investito di località con riferimento alle gestioni d'ambito;
  - introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di *RAB* fortemente disallineati dalle medie di settore;
  - modalità di trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011;
  - allineamento delle vite utili regolatorie rispetto a quelle riportate nel decreto 226/11, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito;

- definizione delle modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni nette di località dei servizi di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso a regime, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 164/00, articolo 14, comma 8;
- definizione della componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra *VIR* e *RAB*, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 93/11;
- definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11;
- definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere, relativi a "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali, con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito;
- prevedere che il provvedimento di cui al punto precedente sia adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara;
  - ai fini della definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* da applicare nel regime di concessione per ambiti:
    - o siano previste regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all'affidamento del servizio e per i successivi anni ricadenti all'interno del quarto periodo di regolazione;
    - o i corrispettivi unitari siano definiti a partire dai valori applicati alle "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali;
    - o i corrispettivi unitari siano differenziati in relazione alla densità degli ambiti;
  - l'*X-factor* relativo all'attività di gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di concessione per ambiti venga determinato a partire dai valori applicati con riferimento alle "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali;
- la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località con riferimento alle gestioni d'ambito, avvenga in coerenza con i principi già enunciati nel documento per la consultazione 359/2013/R/gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rinviare ad un successivo provvedimento da adottare entro il mese di novembre 2014 la rimodulazione, a partire dall'anno 2015, delle componenti *UG<sub>1</sub>*, *GS*, *RE* ed *RS*, introducendo elementi di degressività, mediante la previsione di due distinte aliquote di tali componenti, da applicare rispettivamente a consumi annuali fino a 200.000 *smc* e a consumi annuali superiori a 200.000 *smc*.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere con separato provvedimento l'adozione di disposizioni volte a favorire l'avvio di prime installazioni sistematiche di misuratori elettronici da parte di imprese distributrici di dimensione media o grande, già a partire dall'anno 2014;
- prevedere, a sostegno delle disposizioni di cui al punto precedente, che, limitatamente agli investimenti effettuati nel biennio 2014-2015, il riconoscimento dei costi per i misuratori installati di classe inferiore o uguale a G6, conformi alle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, sia effettuato sulla base del costo effettivo sostenuto, fino a un massimo del 150% del costo *standard* previsto;
- procedere, in attesa dell'attuazione della più ampia riforma dei contributi di connessione, a unificare sul territorio nazionale i contributi in quota fissa per le prestazioni di attivazione della fornitura e disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, al fine di promuovere la concorrenza nel segmento della vendita;
- fissare i valori di tali contributi sulla base di un'analisi dei prezzi praticati dalle maggiori imprese di distribuzione e anche in relazione a quanto stabilito dalle concessioni comunali, prevedendo che tali valori possano essere rivisti in occasione dell'attuazione della più ampia riforma dei contributi per le connessioni nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Approvazione Parte II del TUDG*

- 1.1 E' approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019), allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*).
- 1.2 Le disposizioni previste dal provvedimento di cui al comma 1.1. si applicano nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019.

### **Articolo 2**

#### *Trattamento dei contributi pubblici e privati*

- 2.1 I contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012 sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti.

- 2.2 Con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, le imprese possono scegliere, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità:
- a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
  - b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 13 dell'*Allegato A* alla presente deliberazione.
- 2.3 Le imprese distributrici esercitano l'opzione di cui al precedente comma 2.2 entro il 28 febbraio 2014, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione.
- 2.4 Nel caso in cui entro la data del 28 febbraio 2014 l'impresa distributtrice non eserciti l'opzione di cui al precedente comma 2.3, l'Autorità procede d'ufficio all'applicazione dell'opzione di cui al comma 2.2, lettera b).

### **Articolo 3**

#### *Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di valutazione degli investimenti di località*

- 3.1 Con la presente deliberazione si dà avvio ad un procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezario di riferimento, ovvero all'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.
- 3.2 Il procedimento di cui al precedente alinea è finalizzato altresì all'individuazione del tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità provvederà:
- entro il 31 dicembre 2013 alla determinazione delle tariffe obbligatorie e degli importi di perequazione bimestrale d'acconto per il servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché delle opzioni gas diversi per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, per l'anno 2014;
  - entro il 31 marzo 2014, alla definizione di provvedimenti relativi alla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito;
  - entro il 30 novembre 2014, alla rimodulazione a partire dal 2015 delle componenti *UG<sub>1</sub>*, *GS*, *RE* ed *RS*, introducendo elementi di degressività, mediante la previsione di due distinte aliquote di tali componenti, da applicare rispettivamente a consumi annuali fino a 200.000 *smc* e a consumi annuali superiori a 200.000 *smc*.

4.2 Il presente provvedimento e la Parte II del TUDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*